



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 20 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 15, D.L. 34/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di giugno alle ore 15:47 nei locali della biblioteca comunale siti in via P. Galluppi, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Maurizio De Nisi	X		Stefania Mazzotta		X
Anna Bartucca	X		Giuseppe Pellegrino	X	
Antonio Carchedi	X		Concetta Maria Raimondi		X
Bruno Giovanni Caruso	X		Anna Lisa Rondinelli	X	
Tommasino Diacò	X		Francesco Rondinelli		X
Rosalba Galati	X		Francesco Zoccali	X	
Francesco Gugliotta	X				
Presenti n. 10 - Assenti n. 3					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Sig. Tommasino Diaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Consigliere Concetta Maria Raimondi esce dall'aula e non partecipa alla discussione e successiva votazione delle proposte di deliberazione di cui all'ordine del giorno;

Premesso che l'art. 15, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce quanto segue: "*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. ...*";

RILEVATO che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

VISTA la situazione delle entrate tributarie relative agli atti notificati nel periodo 2000-2017, relative a:

- ↳ ICI;
- ↳ TARSU/TARES/TARI;
- ↳ IMU;
- ↳ TASI;

RITENUTO di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, D.L. 34/2019 dal momento che l'Amministrazione Comunale vuole andare incontro alle esigenze del contribuente che versa in comprovata difficoltà di ordine economico, favorendo l'attività di riscossione dell'Ente e aumentando la possibilità di ridurre i crediti vantati;

VISTO l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.";*

ATTESA pertanto la necessità di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 15, D.L. 34/2019;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi (*all. A*);

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato con verbale n. 4 in data 04.06.2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- ↳ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ↳ lo Statuto Comunale;
- ↳ il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITA la relazione del Dott. Bruno Iorfida, Responsabile dell'Ufficio Tributi;

UDITA la richiesta del Consigliere Pellegrino il quale propone di fissare il termine di proposizione della domanda al 30 Agosto e la prima rata di pagamento al 30 Ottobre;

Con voti a maggioranza sulla proposta del Consigliere Pellegrino: favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 1 (Carchedi);

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 15 D.L. 34/2019 (all. A);

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza con separata votazione: favorevoli e n. 9, contrari 0, astenuti 1 (Carchedi), il presente provvedimento immediatamente eseguibile.